



# COMUNE DI CORTENOVA

Provincia di Lecco

Piazza Umberto I°, 5 – 23813 Cortenova (Lc)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 Registro Deliberazioni del 28-05-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024/2025 E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro addì ventotto del mese di maggio alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>Galperti Sergio</b>	<b>P</b>	<b>Bellano Enrico</b>	<b>P</b>
<b>Benedetti Antonia</b>	<b>P</b>	<b>Mascheri Andrea</b>	<b>P</b>
<b>Selva Marco</b>	<b>P</b>	<b>Galperti Serena</b>	<b>P</b>
<b>Cepi Davide</b>	<b>A</b>	<b>Selva Luigi</b>	<b>P</b>
<b>Ciresa Franco</b>	<b>A</b>	<b>Benedetti Andrea Sante</b>	<b>P</b>

Presenti...: 8

Assenti...: 2

Partecipa il Segretario Dott. Andrea Bongini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Galperti Sergio, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

<p><b>OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024/2025 E DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI ANNO 2024</b></p>
--

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO** che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

### **RICHIAMATE** le delibere dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018- 2021, approvando il *"Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti"* (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il

- periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2024 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR- 2);
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, la quale ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2024 – le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
  - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

**TENUTO CONTO** che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**PRESO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 3 comma 5-quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

- per l'anno 2024, all'art. 7, dopo il comma 7, viene inserito il seguente: *“7bis. Per l'anno 2024 il termine del 30 aprile previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazione, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.”*

**CONSIDERATO** che il Comune di Cortenova ha approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19 dicembre 2023;

**DATO ATTO** che il Comune di Cortenova, che svolge anche il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte del gestore Silea spa, il PEF "grezzo" ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021/R/RIF;

**RILEVATO** che con i dati del PEF del gestore del servizio integrato a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2024-2025 del Comune di Cortenova;

**RICHIAMATA** la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2024- 2025";

**DATO ATTO** che la succitata deliberazione ARERA n. 363/2021 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**ATTESO** che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione

con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**PRESO ATTO** che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione 363/2021, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

**DATO ATTO** che nel caso del Comune di Cortenova l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

**VISTO** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *"A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"*;

**ATTESO** che il nuovo MTR-2 prevede che ai fini del calcolo del coefficiente di recupero di produttività (Xa), necessario alla valorizzazione del parametro pa per la verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie del PEF 2024-2025, sia considerato anche il fabbisogno standard del Comune;

**DATO ATTO** che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 363/2021 sono svolte dal Comune;

**VISTE** le comunicazioni prot. n. 1499 del 20.03.2024 e n. 1670 del 29.03.2024, con le quali il gestore del servizio Silea Spa ha trasmesso il PEF di propria competenza e la relazione di accompagnamento;

Tutto ciò premesso,

**VISTO**, dunque, il PEF 2024-2025 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante costituito da una tabella riepilogativa dei costi e dalla relativa relazione di accompagnamento, secondo il modello ARERA;

**RILEVATO** che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 dell'allegato A, alla deliberazione ARERA 363/2021 prevede per il Comune di Cortenova un incremento, rispetto al PEF dell'anno precedente, nella misura massima del 9,6% per l'anno 2024 e del 9,6% per l'anno 2025;

**DATO ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;

**PRESO ATTO** che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

**DATO ATTO** che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente;

**DATO ATTO** che si è proceduto, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, di verifica tecnica del Piano da cui risulta che sono stati verificati:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 363/2021 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

**RITENUTO** per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario e i relativi allegati che dovranno trovare apposita validazione da parte del Vice Segretario e approvazione da parte del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ad ARERA, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**ATTESO** pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo determinato del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2024 e l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa e variabile della tariffa sono i seguenti:

Totale importo MTR-2 di ARERA 2024 calcolato è pari a:

$$\Sigma T_a = 144.987,00 \text{ €}$$

Totale importo per il calcolo delle TARIFFE 2024 è pari a:

$$\Sigma T_a = 143.986,00 \text{ €}$$

<b>PARTE VARIABILE</b>	<b>88.349,00 €</b>
<b>PARTE FISSA</b>	<b>55.673,00 €</b>

**PRECISATO** che:

- la tariffa TARI deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle

componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

c) per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

d) il costo presunto, per l'anno 2024, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro **143.986,00=** e comprende i costi fissi, ed i costi variabili, come sopra specificati;

e) l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

f) nella relazione elaborata è prevista la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, si ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenze domestiche per le utenze produttive (non domestiche);

g) che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**RITENUTO** pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq. dell'anno 2024 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) come di seguito indicati:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	28.055,82	<b>1,00</b>	177,51	<b>1,00</b>	0,255182	44,728654
1 .2	Due componenti	26.834,84	<b>1,18</b>	152,76	<b>1,70</b>	0,301115	76,038712
1 .3	Tre componenti	18.075,35	<b>1,30</b>	90,16	<b>2,15</b>	0,331737	96,166606
1 .4	Quattro componenti	14.113,14	<b>1,39</b>	74,14	<b>2,80</b>	0,354704	125,240231

1 .5	Cinque componenti	3.296,00	<b>1,49</b>	17,00	<b>3,40</b>	0,380222	152,077424
1 .6	Sei o piu' componenti	706,00	<b>1,56</b>	3,00	<b>3,90</b>	0,398085	174,441751
1 .7	Seconde case	41.589,70	<b>1,00</b>	454,77	<b>1,00</b>	0,255182	44,728654
1 .7	Seconde case-Esenzione 100%	3.915,17	<b>1,00</b>	31,70	<b>1,00</b>		

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	14.400,00	<b>1,00</b>	<b>8,18</b>	0,277932	0,439791
2 .4	Esposizioni,autosaloni	322,00	<b>0,43</b>	<b>3,55</b>	0,119511	0,190863
2 .5	Alberghi con ristorazione	700,00	<b>1,33</b>	<b>10,93</b>	0,369650	0,587643
2 .8	Uffici,agenzie	5.141,00	<b>1,13</b>	<b>9,30</b>	0,314063	0,500007
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	1.106,00	<b>0,87</b>	<b>7,17</b>	0,241801	0,385489
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	579,00	<b>1,11</b>	<b>9,12</b>	0,308505	0,490329
2 .11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	58,00	<b>2,28</b>	<b>18,67</b>	0,633686	1,003778
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	2.169,00	<b>1,56</b>	<b>12,75</b>	0,433574	0,685493
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	341,00	<b>1,16</b>	<b>9,48</b>	0,322401	0,509684
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	21.124,00	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>	0,252918	0,403231
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	7.203,00	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>	0,302946	0,479576
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	579,00	<b>7,42</b>	<b>60,88</b>	2,062259	3,273166
2 .17	Bar,caffe`,pasticceria	406,00	<b>6,28</b>	<b>51,47</b>	1,745416	2,767244
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	348,00	<b>3,57</b>	<b>29,32</b>	0,992219	1,576367
2 .21	Discoteche,night club	60,00	<b>1,64</b>	<b>13,45</b>	0,455809	0,723128
2 .4	Esposizioni,autosaloni-Esenzione 100%	1.842,00	<b>0,43</b>	<b>3,55</b>		
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Esenzione 100%	1.054,00	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>		

**DATO ATTO** che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

**DATO ATTO** che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

**VISTO** l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 (Tefa), nella misura di legge vigente fissata dalla Provincia di Lecco;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 21.02.2023;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

**RILEVATO** pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

**ATTESO** che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2024, vale

a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2024 in poi;

**VISTO** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

**VISTO** l'art. 28 (elaborazione del PEF) dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 in merito al soggetto competente alla validazione del piano economico finanziario;

**RICHIAMATA** la delibera 18 gennaio 2024, 15/2024/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di una serie di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

**VISTO** in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita: *“entro il 31 marzo 2024, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel contratto di servizio e/o nella carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”*;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024;

**CONSIDERATO** che in regione Lombardia l'Ente Territorialmente Competente (ETC), è rappresentato dal Comune e che pertanto l'obbligo di cui sopra compete allo stesso;

**RILEVATO** che l'organizzazione dei pubblici servizi, tra i quali è certamente ricompresa anche la gestione dei rifiuti, rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) ed e), del D.lgs. n. 267/2000;

**TENUTO CONTO** che l'autorità ha definito 4 schemi regolatori (1 base, 2 intermedi, 1 avanzato) con obblighi di servizio e standard generali di qualità differenti in relazione allo schema regolatorio di appartenenza, come individuato dall'Ente territorialmente competente sulla base del livello qualitativo di partenza di ciascuna gestione;

**DATO ATTO** che:

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità contrattuale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, occorre fare riferimento ai seguenti indicatori:

- a) Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio;
- b) Tempo di risposta alle richieste di variazione e di cessazione del servizio;
- c) Tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta;

- d) Tempo di risposta motivata a reclami scritti;
- e) Tempo di risposta motivata a richieste scritte di informazioni;
- f) Tempo di risposta motivata alle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- g) Tempo media di attesa per il servizio telefonico;
- h) Tempi di rettifica degli importi non dovuti;
- i) Tempo di ritiro dei rifiuti su chiamata;
- j) Tempo di intervento in caso di segnalazione dei disservizi;
- k) Tempo di riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;

Al fine di definire gli obblighi di servizio e gli standard generali relativi alla qualità tecnica del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, nel presente TQRIF si fa riferimento ai seguenti indicatori:

- a) Puntualità del servizio di raccolta e trasporto;
- b) Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e di prossimità non sovra- riempiti;
- c) Durata dell'interruzione del servizio di raccolta e trasporto;
- d) Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- e) Durata dell'interruzione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade;
- f) Tempo di arrivo sul luogo della chiamata per pronto intervento;

**DATO ATTO** che la società Silea spa in forza della convenzione e del contratto di servizio per la gestione dei servizi di igiene urbana, raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, risulta gestore del suddetto servizio;

**DATO ATTO** che in data 24 maggio 2024 al Prot. n. 2736, l'organo di revisione contabile, ha redatto il proprio parere favorevole, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi Responsabili del servizio Finanziario e Tributi;

**ATTESO** che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 8
Votanti:	n. 8
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

**ATTESO** che la votazione, in forma palese, per alzata di mano, ai fini dell'immediata eseguibilità, ha ottenuto il seguente risultato:

Presenti:	n. 8
Votanti:	n. 8
Voti favorevoli:	n. 8
Voti contrari:	n. 0
Astenuti:	n. 0

**DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** le premesse del presente atto che qui di seguito si intendono riportate e trascritte.
2. **DI DETERMINARE** gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I, sulla base del livello qualitativo vigente.
3. **DI TENER CONTO** degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica di cui al punto 2), dandone atto nella successiva stesura del PEF pluriennale 2024/2025, ai fini della determinazione dei componenti previsionali CQ - art. 9.2 MTR-2.
4. **DI TENER CONTO** della scelta dello schema regolatorio di cui al punto 2) per la successiva approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione rifiuti urbani, integrando in un unico testo coordinato i contenuti delle carte di qualità predisposte dai singoli gestori, ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.
5. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione ai competenti uffici comunali e al gestore del servizio di igiene urbana, raccolta e smaltimento rifiuti.
6. **DI APPROVARE** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2024-2025 del Comune di Cortenova, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF del 03.08.2023 per un importo complessivo, per l'anno 2024, di euro 143.986,00, di cui per Costi Variabili euro 88.349,00 ed euro 55.637,00 per Costi Fissi ed un importo complessivo, per l'anno 2025, di euro 146.520,00, di cui per Costi Variabili euro 88.736,00 ed euro 57.784,00 per Costi Fissi e relativi allegati come in premessa dettagliato, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, validato dal Vice Segretario.
7. **DI DARE ATTO** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia e che il valore del PEF 2024/2025 rispetta, per entrambi gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021.
8. **DI DARE ATTO** che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale il PEF sarà trasmesso ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
9. **DI APPROVARE** conseguentemente le tariffe della TARI da applicarsi per l'anno 2024, integralmente riportate nel prospetto che segue:

<b>Tariffa di riferimento per le utenze domestiche</b>
--

Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	28.055,82	<b>1,00</b>	177,51	<b>1,00</b>	0,255182	44,728654
1 .2	Due componenti	26.834,84	<b>1,18</b>	152,76	<b>1,70</b>	0,301115	76,038712
1 .3	Tre componenti	18.075,35	<b>1,30</b>	90,16	<b>2,15</b>	0,331737	96,166606
1 .4	Quattro componenti	14.113,14	<b>1,39</b>	74,14	<b>2,80</b>	0,354704	125,240231
1 .5	Cinque componenti	3.296,00	<b>1,49</b>	17,00	<b>3,40</b>	0,380222	152,077424
1 .6	Sei o piu` componenti	706,00	<b>1,56</b>	3,00	<b>3,90</b>	0,398085	174,441751
1 .7	Seconde case	41.589,70	<b>1,00</b>	454,77	<b>1,00</b>	0,255182	44,728654
1 .7	Seconde case-Esenzione 100%	3.915,17	<b>1,00</b>	31,70	<b>1,00</b>		

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .2	Campeggi,distributori carburanti	14.400,00	<b>1,00</b>	<b>8,18</b>	0,277932	0,439791
2 .4	Esposizioni,autosaloni	322,00	<b>0,43</b>	<b>3,55</b>	0,119511	0,190863
2 .5	Alberghi con ristorazione	700,00	<b>1,33</b>	<b>10,93</b>	0,369650	0,587643
2 .8	Uffici,agenzie	5.141,00	<b>1,13</b>	<b>9,30</b>	0,314063	0,500007
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	1.106,00	<b>0,87</b>	<b>7,17</b>	0,241801	0,385489
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	579,00	<b>1,11</b>	<b>9,12</b>	0,308505	0,490329
2 .11	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	58,00	<b>2,28</b>	<b>18,67</b>	0,633686	1,003778
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idraulico)	2.169,00	<b>1,56</b>	<b>12,75</b>	0,433574	0,685493
2 .13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	341,00	<b>1,16</b>	<b>9,48</b>	0,322401	0,509684
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione	21.124,00	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>	0,252918	0,403231
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	7.203,00	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>	0,302946	0,479576
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	579,00	<b>7,42</b>	<b>60,88</b>	2,062259	3,273166
2 .17	Bar,caffè`,pasticceria	406,00	<b>6,28</b>	<b>51,47</b>	1,745416	2,767244
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	348,00	<b>3,57</b>	<b>29,32</b>	0,992219	1,576367
2 .21	Discoteche,night club	60,00	<b>1,64</b>	<b>13,45</b>	0,455809	0,723128
2 .4	Esposizioni,autosaloni-Esenzione 100%	1.842,00	<b>0,43</b>	<b>3,55</b>		
2 .14	Attivita` industriali con capannoni di produzione-Esenzione 100%	1.054,00	<b>0,91</b>	<b>7,50</b>		

10. **DI DARE ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs.

n. 504/1992 - TEFA nella misura vigente fissata dalla Provincia di Lecco.

11. **DI DARE ATTO** che alle tariffe TARI devono essere altresì sommate le

componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno.

12. **DI DARE ATTO che** la figura Responsabile della gestione del tributo risulta essere il dipendente Rossi Patrizia, Responsabile del Servizio Tributi.
13. **DI TRASMETTERE** il presente piano finanziario TARI - 2024-2025 all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) al fine di ottenere la loro approvazione.
14. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, per 15 giorni consecutivi, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
15. **DI DARE ATTO** che la presente Deliberazione viene pubblicata nella sezione "Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico" in attuazione del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
16. **DI DICHIARARE** con separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, stante l'urgenza di provvedere all'attuazione di quanto deliberato

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
**Galperti Sergio**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Andrea Bongini**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-05-2024

- [ ] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 28-05-2024

**IL SEGRETARIO**  
**Dott. Andrea Bongini**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*